




# Comune dell'Aquila

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



**ORDINANZA N. 406/2018/T DEL 9.7.2018**

**Oggetto: Regolamentazione dell'Area Pedonale in Via Garibaldi – tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Via Antinori – ed in Piazza Chiarino istituita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 276 datata 5 luglio 2018.**

### IL DIRIGENTE

**Premesso** che il Programma di Mandato 2017 – 2021 del Sindaco, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 12 settembre 2017, individua tra gli obiettivi dell'Amministrazione il miglioramento della mobilità pedonale nel centro storico, oltre che nelle periferie e nelle frazioni, e la progressiva chiusura delle aree del Centro Storico mediante il potenziamento dei parcheggi di prossimità;

**Vista** la Deliberazione n. 276 del 5 luglio 2018, con la quale la Giunta Comunale ha provveduto ad istituire un'Area Pedonale in via Garibaldi – tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Antinori – e in Piazza Chiarino, dalle ore 20 alle ore 2 del giorno successivo, nel periodo 1° luglio/30 settembre 2018;

**Considerato**, pertanto, di dover procedere ad un'attuazione progressiva di quanto previsto nella citata Deliberazione n. 276 del 5 luglio 2018;

**Riscontrata** la necessità di regolamentare gli accessi all'area pedonale e la circolazione nelle strade adiacenti, per razionalizzare la circolazione e favorire l'accesso dei residenti/domiciliati;

#### **Visti**


- il D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, Nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento agli artt. 3, 5, 6 e 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,

### ORDINA

**Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono riportati in forma integrante e sostanziale, l'istituzione di un'area pedonale in via Garibaldi – tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Via Antinori –, dalle ore 20 alle ore 2 del giorno successivo, nel periodo 10 luglio/30 settembre 2018**

Pertanto, nell'arco temporale indicato è **interdetta la circolazione a tutti veicoli ad eccezione** delle seguenti categorie:

- a) veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza, ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- c) veicoli appartenenti a residenti o domiciliati nell'Area Pedonale come definita dalla Deliberazione n. 276 del 5 luglio 2018, nonché nel restante tratto di via Garibaldi e nelle traverse laterali della medesima, raggiungibili esclusivamente transitando nell'Area Pedonale; la verifica della residenza/domiciliazione potrà essere effettuata dagli organi preposti al controllo mediante richiesta di esibizione di idonea documentazione;
- d) veicoli al servizio delle persone diversamente abili, munite dell'apposito contrassegno;



## Comune dell'Aquila

- e) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l'A.S.L. in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno dell'Area Pedonale;
- f) servizi di pubblica utilità;
- g) velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

Dispone, altresì, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri durante la fascia oraria di vigenza dell'area pedonale in Via Garibaldi tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Via Antinori.

### DISPOSIZIONI GENERALI

L'Ufficio Segnaletica Stradale del Settore Polizia Municipale curerà l'installazione di adeguata segnaletica stradale verticale, a norma del Codice della Strada, in modo da individuare in maniera chiara ed inequivocabile gli accessi dell'area pedonale.

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva integrazione della presente ordinanza, dal personale del corpo di Polizia Municipale e da altri organi di polizia stradale all'uopo incaricati.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e, quindi, trasmessa:

- Alla Prefettura di L'Aquila;
- Alla Questura di L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza L'Aquila;
- Alla A.S.L. N. 1 Servizio 118.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R.n.495/1992.

L'Aquila, 9.7.2018

Il Funzionario  
Ten.Col. Lucio Di Bernardino  
*T. Col. Di Bernardino*

Il Dirigente  
Dott. Tiziano Amorsì  
*Tiziano Amorsì*